

N.R.G. / 2026



## TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA

Il Giudice Designato, dott.ssa Monica Attanasio,  
provvedendo sul ricorso proposto da \_\_\_\_\_ a sensi dell'art. 19 CC.II., pronuncia la seguente

## ORDINANZA

ha fatto accesso alla composizione negoziata della crisi in data 29 agosto 2025, ed ha poi visto confermate le misure protettive richieste nei confronti della generalità dei propri creditori con ordinanza del 13 novembre 2025, all'esito dell'udienza all'uopo fissata.

A seguito della richiesta avanzata nel corso della composizione negoziata da alcuni creditori, subappaltatori e subfornitori nell'ambito di appalti pubblici, di pagamento diretto ex art. 105, comma 13, del D.lgs. 50/2016 e/o ex art. 119, comma 11, del D.lgs. 36/2023, essa ha chiesto l'adozione di misure cautelari intese a: i) inibire a propri subappaltatori, subfornitori e in generale ai subcontraenti di domandare alle stazioni appaltanti pubbliche il pagamento diretto ex artt. 105, comma 13, del D.lgs. 50/2016 e 119, comma 11, del D.lgs. 36/2023; ii) inibire alle stazioni appaltanti di concedere tale pagamento, laddove richiesto da subappaltatori e subfornitori di \_\_\_\_\_; iii) ordinare alle stazioni appaltanti di corrispondere direttamente a \_\_\_\_\_, entro i termini contrattualmente previsti, il corrispettivo a quest'ultima dovuto in forza dei singoli contratti di appalto.

A sostegno della domanda, essa ha affermato la sostenibilità del progetto di risanamento elaborato, fondato sulla prosecuzione dell'attività di impresa e su una manovra industriale in parte già attuata (con la chiusura consensuale di alcune commesse in perdita e l'acquisizione di nuove commesse, risultati della gestione allineati alle previsioni di piano, e conclusione di accordi a saldo e stralcio ovvero dilazioni di pagamento con alcuni creditori), la funzionalità delle misure richieste (in quanto



i subcontraenti di commesse pubbliche si troverebbero in una posizione di vantaggio rispetto agli altri e sarebbero disincantati dal partecipare alle trattative), ed il pericolo di compromissione della continuità aziendale (giacché i corrispettivi dovuti dalle stazioni appaltanti generano flussi di cassa che consentono alla ricorrente di soddisfare il proprio passivo corrente e di pagare, secondo le modalità e tempistiche di cui al progetto di piano, i propri creditori e della possibile sussistenza di un motivo di esclusione dalle gare a mente del combinato disposto degli artt. 95, comma 1, lett. e), e 98, comma 3, lett. d), del medesimo D.lgs. 36/2023

Su richiesta della scrivente, l'Esperto ha reso informativa circa lo sviluppo delle trattative, dando atto degli incontri intervenuti col ceto bancario e delle interlocuzioni condotte dagli advisors con altri creditori, ed ha inoltre confermato la funzionalità delle misure richieste rispetto alla continuità ed alla prosecuzione delle trattative all'approdo della versione definitiva del piano di risanamento, per ragioni in larga parte coincidente con quelle illustrate dalla ricorrente.

Si sono quindi costituiti

per le stazioni appaltanti:

- il Comune di \_\_\_\_\_, il quale ha evidenziato la contrarietà delle misure richieste col disposto dell'art. 105, comma 13, del D.lgs. n. 50/2016 ed il pericolo che il mancato pagamento dei subappaltatori possa indurre gli stessi ad abbandonare il cantiere senza concludere i lavori o a non presentare le necessarie certificazioni tecniche propedeutiche al collaudo dell'opera, e quindi a non ultimare l'appalto nei tempi previsti con conseguente perdita del finanziamento PNRR;
- l'\_\_\_\_\_, che ha fatto presente di aver ricevuto due richieste di pagamento, da essa respinte in ragione della presenza delle misure protettive disposte in favore della ricorrente, ed ha comunque eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva, per essere debitrice e non creditrice di \_\_\_\_\_, nonché l'inutilità delle misure richieste;

per i subcontraenti:

- \_\_\_\_\_, la quale si è opposta alla concessione delle misure richieste per mancanza dei relativi presupposti, facendo in particolare presente che essa aveva rifiutato la proposta che le era stata rivolta, sì che non sussistevano nei suoi confronti trattative serie e concrete, che la loro concessione rischiava di creare un contenzioso tra essa, il Comune di \_\_\_\_\_



e , che aveva dichiarato al Comune l'intervenuto pagamento delle proprie spettanze, e che il pagamento diretto costituisce lo strumento predisposto dall'ordinamento per tutelare i subcontraenti non equiparabile alle azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del debitore;

- , che ha anch'essa contrastato la domanda di evidenziando la natura comunitaria dei fondi che hanno finanziato l'opera pubblica e non potendo il relativo corrispettivo essere destinato a finalità diverse da quelle finanziate;
- , la quale si è parimenti opposta alla concessione delle misure sottolineando, in particolare, il difetto del requisito della proporzionalità, atteso che le misure cautelari non possono sacrificare in modo definitivo ed irreversibile le posizioni dei creditori, nonché di quello della strumentalità, giacché il pagamento diretto non è azione esecutiva né comporta aggressione del patrimonio di , ma esercizio di un diritto autonomo riconosciuto per legge al subappaltatore verso la stazione appaltante.

Tanto premesso, osserva quanto segue.

Il pagamento diretto in favore dei subappaltatori è da tempo previsto nel nostro ordinamento: dapprima, con l'art. 118, comma 3, del D.lgs. n. 163/2006, nel testo modificato dal D.lgs. n. 113/2007, in via alternativa rispetto al pagamento diretto dei subappaltatori da parte della stazione appaltante e, a partire dal Codice degli Appalti del 2016, in via esclusiva.

L'art. 105, comma 13, del D.lgs. n. 50/2016, ha, infatti, stabilito che *“La stazione appaltante corrisponde direttamente al subappaltatore, al cottimista, al prestatore di servizi ed al fornitore di beni o lavori, l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei seguenti casi: a) quando il subappaltatore o il cottimista è una microimpresa o piccola impresa; b) in caso di inadempimento da parte dell'appaltatore; c) su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente”*; analoga disposizione è poi dettata dall'art. 119, comma 11, del D.lgs. n. 36/23.

Orbene, il pagamento diretto in favore dei subappaltatori viene ricondotto alla figura della delegazione di pagamento ex lege, e tale ricostruzione trova conferma nel disposto dell'art. 47 del D.l. n. 34/2019, convertito con modificazioni con l. n. 58/2019, il quale ha istituito presso il Ministero delle infrastrutture un fondo denominato “Fondo salva-opere”. Stabilisce, infatti, tale



articolo che *“Le risorse del Fondo sono destinate a soddisfare, nella misura massima del 70 per cento, i crediti insoddisfatti dei sub-appaltatori, dei sub-affidatari e dei sub-fornitori nei confronti dell'appaltatore ovvero, nel caso di affidamento a contraente generale, dei suoi affidatari, sub-fornitori, sub-appaltatori, sub-affidatari, quando questi sono assoggettati a procedura concorsuale”, e che “Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è surrogato nei diritti dei beneficiari del fondo verso l'appaltatore, il contraente generale o l'affidatario del contraente generale e, in deroga a quanto previsto dall'articolo 1205 del codice civile, è preferito al sub-appaltatore, al sub-affidatario o al sub-fornitore nei riparti ai creditori effettuati nel corso della procedura concorsuale, fino all'integrale recupero della somma pagata” (enfasi di chi scrive).*

Insomma, il pagamento diretto non trasforma il rapporto tra appaltatore e subappaltatore in un rapporto di debito/credito tra stazione appaltante e subappaltatore, ma si atteggia alla stregua di una *delegatio solvendi* ex art. 1269 c.c.

Ne deriva che, come ai creditori può essere inibito di ottenere il soddisfacimento dei propri crediti in via esecutiva ovvero cautelare, parimenti deve ritenersi possibile inibire che tale soddisfacimento avvenga, ad opera di un terzo, in forza di delegazione di pagamento: in quest'ottica, la misura richiesta dalla ricorrente, diretta ad impedire che subcontraenti domandino alle stazioni appaltanti il pagamento diretto ex art. 105, comma 13, del D.lgs. 50/2016 o ex art. 119, comma 11, del D.lgs. 36/2023, e che le stazioni appaltanti effettuino tale pagamento laddove richiesto, pur qualificabile come misura cautelare sia perché diversa dalle misure protettive previste dall'art. 18 CC.II., sia in quanto diretta (anche) a soggetti diversi dai creditori – come possibile nel caso delle misure cautelari, a differenza di quanto previsto per quelle protettive (cfr. l'art. 2, lett. p) e q), CC.II.) –, assolve alla medesima funzione del divieto di cui al comma 3 di tale articolo. Valgono, pertanto, al riguardo, le medesime considerazioni poste a sostegno della conferma delle misure protettive e di proroga delle stesse.

Di natura cautelare è, a maggior ragione, quella diretta ad ordinare alle stazioni appaltanti di corrispondere direttamente a i corrispettivi ad essa dovuti in forza dei singoli contratti di appalto, corrispettivi che andrebbero ad alimentare la continuità ma destinati anche a costituire la provvista per i pagamenti previsti in piano.



Orbene, questo Ufficio ha già in altre occasioni affermato la natura necessariamente provvisoria delle misure cautelari, sì da escludere dal novero delle misure concedibili quelle suscettibili di comportare effetti irreversibili.

Nel caso di specie va, tuttavia considerato che: i) il Fondo istituito col d.l. n. 34/2019 assicura ai subappaltatori ed altri subcontraenti il pagamento del 70% dei crediti vantati nei confronti dell'appaltatore laddove quest'ultimo sia assoggettato ad una procedura concorsuale e, quindi, non solo nell'ipotesi, prospettata dalla ricorrente, di accesso ad un accordo di ristrutturazione ad efficacia estesa (strumento che, al pari del concordato preventivo, è idoneo a superare le resistenze frapposte da singoli creditori, quale, ad oggi, \_\_\_\_\_), ma anche in quella di apertura di qualsiasi altra procedura concorsuale; ii) dalla pre-relazione redatta dal professionista indipendente dott. \_\_\_\_\_ risulta che nell'alternativa liquidatoria i crediti chirografari non troverebbero soddisfacimento alcuno, e tale sorte toccherebbe anche ai crediti dei subcontraenti, essendo ormai pacifico che la speciale disciplina dettata in loro favore non trova applicazione nel caso di apertura della liquidazione giudiziale (cfr. Cass., S.u., 2 marzo 2020, n. 5685).

Se, dunque, la reversibilità degli effetti della misura richiesta dalla ricorrente è suscettibile di essere garantita dal "Fondo salva-opere", per altro verso, la necessità di contemperare i contrapposti interessi delle parti induce a limitarne la portata ad un ammontare inferiore rispetto a quanto domandato, sì da mitigare gli effetti pregiudizievoli che, nelle more della definizione dello strumento di regolazione della crisi prescelto, possono prodursi a carico dei subcontraenti, e quindi in un'ottica di proporzionalità tra i rispettivi sacrifici.

Infine, per quel che concerne il rischio paventato dal Comune di \_\_\_\_\_, va osservato che il mancato pagamento non può legittimare il rifiuto di adempiere i contratti pendenti, a mente dell'art. 18, comma 5, CC.II. per i crediti pregressi, ovvero perché conseguente a quanto disposto col presente provvedimento.

P.Q.M.

Visto l'art. 19 CC.II.

Inibisce, per la durata di 120 giorni dalla data odierna, ai subappaltatori, subfornitori e in generale ai subcontraenti di cui all'elenco prodotto sub doc. 15 di parte ricorrente, ed alle stazioni appaltanti indicate in ricorso, destinatari della notifica del ricorso e del decreto di fissazione di udienza di data



4 marzo 2026, rispettivamente, di domandare alle predette stazioni appaltanti, e di effettuare laddove richiesto dai predetti subcontraenti, il pagamento diretto ex artt. 105, comma 13, del D.lgs. 50/2016 e 119, comma 11, del D.lgs. 36/2023, in misura eccedente il 30% dei crediti rispettivamente maturati.

Ordina, inoltre, al Comune di \_\_\_\_\_, all' \_\_\_\_\_, all' \_\_\_\_\_, al Comune di \_\_\_\_\_, al Comune di \_\_\_\_\_, al Comune di \_\_\_\_\_, ed al Comune di \_\_\_\_\_ e corrispondere direttamente a \_\_\_\_\_, entro i termini contrattualmente previsti, il 70% del corrispettivo a quest'ultima dovuto in forza dei singoli contratti di appalto.

Verona, 7 aprile 2026

Il Giudice Designato  
dott.ssa Monica Attanasio

